

	<i>Ministero dell'Istruzione</i> ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBIATE E TRIUGGIO	
	Via J.F. Kennedy, 9 – 20844 TRIUGGIO (MB)- tel/fax 0362/970161 C.F. 83011480155 - Cod. mecc. MBIC82900X ✉ MBIC82900X@istruzione.it P.E.C. MBIC82900X@pec.istruzione.it www.icalbiatetriuggio.edu.it	

Prot. n°: (come da segnatura)

Triuggio, 27 agosto 2021

**Al Personale Ata
Al Personale Docente**

All'Albo Pretorio Online

**Ad Amministrazione Trasparente – Altri
contenuti/Privacy**

Oggetto: Informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche – a.s. 2021-2022 – INTEGRAZIONE ESPLICATIVA

Come già reso noto nell'Informativa sulla Privacy, prot. n. 24-A7-SICUREZZA-I del 27 agosto 2021, in base alla normativa attualmente in vigore (fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche), per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, dal 1° settembre p.v. al 31.12.2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), **tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19**, anche nota come **GREEN PASS (certificato verde)**. A tal proposito, si rendono ulteriori specificazioni, al fine di informare nel dettaglio il personale scolastico.

La norma, a tale riguardo, definisce al contempo un **obbligo di "possesso"** e un **dovere di "esibizione"** della certificazione verde COVID-19.

Rilascio certificazione verde COVID-19

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19:

- **Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2** al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- **Avvenuta guarigione da COVID-19**, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito a infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

- **Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo** al virus SARS-CoV-2 nelle quarantotto ore precedenti;

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

Esenzione certificazione verde

Il Ministero della Salute ([CM n. 35309 del 04 agosto 2021](#)) ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene **omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche**. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e **ha validità massima fino al 30 settembre 2021**.

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo, ma **saranno invitati ad esibire la stessa alla dirigente scolastica** (o secondo le indicazioni previste all'uopo).

Controllo certificazione verde e certificati di esenzione.

La dirigente scolastica o il personale dalla stessa incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'apposita Applicazione *Verifica C19* e, solo ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. **In questa attività, dunque, non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.**

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la summenzionata App, si possono verificare **3 tipologie di risultati**:

- Schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- Schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- Schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'Istituto **esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.**

Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'ammissione al servizio ed è considerato "assenza ingiustificata".

Per effetto di tali disposizioni normative, il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione **non può accedere presso l'Istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.**

Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19 è soggetto alle seguenti conseguenze:

- Applicazione di una **sanzione amministrativa** pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00;
- Considerazione dell'**assenza**, conseguente alla non ammissione in servizio, come **ingiustificata** per i primi quattro giorni;
- **Dal quinto giorno di assenza, sospensione del rapporto di lavoro senza corresponsione né della retribuzione né di altro compenso o emolumento** comunque denominato.

Obbligo di osservanza delle misure di sicurezza

Con la presente informativa, si coglie l'occasione per rinnovare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021):

- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- È fatto obbligo di rispettare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html .

La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate.

La Dirigente Scolastica

Tiziana Mezzi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e norme collegate)